

Bruxelles, 18 maggio 2015
(OR. en)

9001/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0104 (NLE)**

UD 115

PROPOSTA

Origine:	Commissione europea
Data:	18 maggio 2015
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2015) 201 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 201 final.

All.: COM(2015) 201 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.5.2015
COM(2015) 201 final

2015/0104 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi
della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria", ha esaminato tutte le richieste di sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune presentate dagli Stati membri. Il gruppo "Economia tariffaria" è costituito dalle delegazioni inviate da tutti gli Stati membri e dalla Turchia. Il gruppo si è riunito tre volte prima di concordare le modifiche contenute nella presente proposta.

Ogni richiesta (nuova, modificata o rinnovata) è stata valutata attentamente dal gruppo. In particolare, costituiscono parte integrante dell'esame di ogni singolo caso la prevenzione di qualsiasi pregiudizio per i produttori dell'UE e il rafforzamento e il consolidamento della competitività della produzione dell'UE. Tale valutazione è stata condotta mediante dibattiti in seno al gruppo e consultazioni, da parte degli Stati membri, dei settori, delle associazioni e delle camere di commercio interessati nonché degli altri portatori di interesse.

La presente proposta riguarda taluni prodotti agricoli e industriali. Le richieste di sospensione sono state esaminate in base ai criteri indicati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6). A seguito di tale esame, la Commissione ritiene che la sospensione dei dazi sia giustificata per i prodotti elencati nella tabella di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato della presente proposta. La tabella di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato elenca inoltre i) i prodotti la cui designazione ha dovuto essere riformulata e ii) i prodotti per i quali è risultato necessario un nuovo codice NC o TARIC.

I prodotti per i quali la sospensione tariffaria non è più giustificata dagli interessi economici dell'Unione devono essere soppressi. La tabella di cui al punto 1, lettera c), dell'allegato elenca di conseguenza i prodotti soppressi dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 e i prodotti la cui designazione ha dovuto essere riformulata o ai quali è risultato necessario attribuire un nuovo codice NC o TARIC o che figurano nella tabella di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato con una nuova designazione e/o un nuovo codice.

L'elenco delle pertinenti unità supplementari nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbe essere aggiornato. La tabella di cui al punto 2, lettera a), dell'allegato della presente proposta contiene pertanto l'elenco dei codici delle unità supplementari dei prodotti figuranti nella tabella di cui al punto 1, lettera b), dello stesso allegato e la tabella di cui al punto 2, lettera b), del medesimo allegato elenca i codici delle unità supplementari dei prodotti soppressi dall'allegato I del regolamento sopra citato.

Si propone infine di aggiungere un nuovo paragrafo all'articolo 1, che limiti rigorosamente l'ambito di applicazione delle sospensioni ai prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013.

La proposta è conforme alle politiche in materia di commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne.

Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati).

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria", che rappresenta le autorità competenti di tutti gli Stati membri. Tutte le sospensioni elencate corrispondono ad accordi o compromessi raggiunti nel corso del dibattito svoltosi in detto gruppo.

Non è stata evocata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi dalle conseguenze irreversibili.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della presente proposta di regolamento è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In virtù dell'articolo 31 del TFUE, le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Di conseguenza, un regolamento costituisce lo strumento appropriato.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Essa rispetta il principio di proporzionalità, poiché la serie di misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

I dazi doganali non percepiti ammontano complessivamente a circa 43,2 milioni di EUR/anno. L'effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a 32,4 milioni di EUR/anno (75% x 43,2 milioni di EUR/anno).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per 107 prodotti che attualmente non figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio¹. Questi nuovi prodotti dovrebbero pertanto essere inseriti in tale allegato.
- (2) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per 11 prodotti che figurano attualmente nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013. È opportuno pertanto sopprimere tali prodotti dall'allegato.
- (3) È necessario modificare la designazione dei prodotti per 33 sospensioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato o di effettuare adattamenti linguistici. Inoltre, a seguito di un ulteriore esame delle specifiche dei prodotti, i codici NC per altri tre prodotti dovrebbero essere modificati. È opportuno sopprimere dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche e reinserire in tale elenco le sospensioni modificate.
- (4) A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare le voci modificate con un asterisco.
- (5) Al fine di consentire un adeguato monitoraggio statistico è opportuno completare l'allegato II del regolamento (UE) n. 1387/2013 con unità supplementari per alcuni dei nuovi prodotti per i quali sono concesse sospensioni. Per motivi di coerenza, le unità supplementari assegnate ai prodotti soppressi dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbero essere soppresse anche dall'allegato II di tale regolamento.

¹ Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

- (6) Occorre chiarire che le miscele, i preparati o i prodotti costituiti da diversi componenti contenenti prodotti soggetti a sospensioni tariffarie autonome non sono coperti dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (7) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (8) In base a specifiche disposizioni amministrative, le modifiche ai sensi del presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dal 1° luglio 2015. È opportuno che il presente regolamento si applichi a partire da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:

- (1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

- 1. I dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali elencati nell'allegato I sono sospesi.
 - 2. Le miscele, i preparati o i prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato I non sono soggetti alle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo."
- (2) Gli allegati I e II sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2015: 16 701 200 000 EUR (B 2015)

3. INCIDENZA FINANZIARIA

☐ Nessuna

X La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ²	Periodo di 6 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno: 2/2015]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	1.7.2015	-16,2

Situazione a seguito dell'azione	
	[2015 – 2019]
Articolo 120	- 32,4/anno

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sulla destinazione particolare di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario.

² Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

La proposta contiene le modifiche che devono essere apportate all'allegato del regolamento vigente per tener conto di quanto segue:

1. nuove richieste di sospensione presentate e accettate;
2. evoluzione tecnica dei prodotti e tendenze economiche del mercato che comportano la revoca di alcune sospensioni esistenti.

Aggiunte

L'allegato, oltre alle modifiche risultanti dai cambiamenti di designazione o di codice, contiene 107 nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti a tali sospensioni, calcolati in base alle previsioni dello Stato membro richiedente per il periodo dal 2015 al 2019, ammontano a 24,6 Mio EUR/anno.

In base alle statistiche esistenti per gli anni precedenti sembrerebbe tuttavia che il suddetto importo debba essere aumentato applicando un fattore medio, stimato a 1,8, per tenere conto delle importazioni negli altri Stati membri che utilizzano le stesse sospensioni. Ciò comporta una perdita di entrate dovuta a dazi non riscossi di circa 44,3 Mio EUR/anno.

Soppressioni

A fronte del ripristino dei dazi doganali, 11 prodotti sono stati soppressi dall'allegato. Ciò rappresenta un aumento di 1,1 Mio EUR in risorse, calcolato sulla base delle statistiche del 2014.

Costo stimato dell'intervento

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento può essere stimata a $44,3 - 1,1 = 43,2$ Mio EUR (importo lordo, inclusi i costi di riscossione) $\times 0,75 = 32,4$ Mio EUR/anno per il periodo che va dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2019.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo.